

popolate, e promettendole altresì qualche piccolo sussidio.

« Ma la detta portalettere non rimase soddisfatta e sospese il servizio; di guisachè per alcuni giorni la distribuzione dovette aver luogo nella sede della ricevitoria.

« Ora considerato quanto giovi riunire possibilmente i servizi di recapito per poter corrispondere una più alta retribuzione anzichè suddividerli, e che la portalettere Corte Giacomina ha lasciato il servizio, si è disposto:

« 1° il pronto recapito, con mezzi straordinari degli oggetti rimasti giacenti nella ricevitoria;

« 2° l'aumento della retribuzione normale per il servizio della prima zona a lire 700 con l'aggiunta di un compenso straordinario annuo di lire 50, oltre le lire 50 per indennità speciale a titolo di maggior lavoro derivante dalla guerra.

« Con tali provvedimenti, sono stati rimossi gli inconvenienti ed i ritardi lamentati dal Municipio di Auronzo.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CESARE ROSSI ».

Lombardi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere come, per non rendere vane e inattuabili le istruzioni del 29 novembre 1916, per l'esonero ai maestri elementari di 3ª categoria delle classi 1876, 1877 e 1878, tenuto conto che la classe del 1878 fu chiamata alle armi il 10 e 15 novembre 1916, intenda dar vigore allo esonero di quei maestri ritenuti dai provveditori insostituibili e indispensabili ».

RISPOSTA. — « La questione oggetto della soprascritta interrogazione relativa alla dispensa dalla chiamata alle armi dei maestri elementari militari di 3ª categoria della classe 1878, è stata già esaminata da questo Ministero.

« Deve tenersi presente che nei riguardi dei maestri elementari si è riconosciuto applicabile soltanto la dispensa eccezionale di recente stabilita per i funzionari di pubbliche Amministrazioni dichiarati indispensabili ed insostituibili: i maestri stessi, quindi, non sono stati dispensati in base alle normali disposizioni del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego le quali non possono ad essi riferirsi.

« Ciò stante, tenuto conto che la dispensa eccezionale suaccennata è stata di recente introdotta allo scopo di non depauperare

soverchiamente di personale i pubblici uffici, già ridotti nel numero degli impiegati per precedenti richiami alle armi, è ovvio che essa non poteva e non possa essere applicata se non ai militari chiamati alle armi dopo che le relative disposizioni vennero emanate, e quindi siano rimasti esclusi i maestri elementari, militari di 3ª categoria della classe 1878, chiamati prima che le disposizioni anzidette avessero esplicazione.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Lombardi. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non sia giusto ammettere alla iscrizione tardiva ai corsi universitari gli studenti che saranno licenziati negli esami del prossimo aprile, senza di che le agevolazioni concesse dal Ministero agli studenti delle classi sotto le armi e ai giovani delle classi 1898 e 1899 verrebbero frustrate ».

RISPOSTA. — « L'argomento per cui si preoccupa l'onorevole interrogante è stato già convenientemente trattato e risoluto dal Ministero.

« Infatti, giusta le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale dell'11 dicembre 1916, alla sessione straordinaria di esami del corrente mese di marzo, saranno ammessi, fra gli altri, i candidati agli esami di licenza liceale o di istituto tecnico, i quali, a termini dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1559, abbiano diritto a sessioni non godute tempestivamente per comprovato impedimento derivato da obblighi di servizio militare; o che, pure avendo partecipato alla sessione stessa, non abbiano potuto presentarsi a tutte le prove nei giorni stabiliti, a causa di ritardi nella concessione della licenza o durante il viaggio, ecc.

« Per essi, la sessione avrà effetto retroattivo all'anno scolastico 1915-16, con effetti utili a decorrere dall'anno 1916-17. Ottenuta quindi la licenza, gli studenti anzidetti potranno senz'altro ottenere l'immatricolazione all'Università per l'anno accademico in corso.

« Alla detta sessione saranno pure ammessi i candidati agli esami di licenza liceale o d'istituto tecnico che si troveranno nelle condizioni di cui al n. 4 dell'ordinanza suaccennata e cioè che abbiano sostenuto esami nelle sessioni ordinarie 1915-1916 con esito non completamente favorevole, e che, a norma del decreto luogote-